

CAPITOLO X. ED ULTIMO.

*Pena a chi elegge indebitamente
Superiori, ed Officiali.*

Se alcuno contravvenendo al Capitolo Decimo, ed ultimo della Regola di quest' Ordine de' Minimi, eleggesse indebitamente qualsivoglia Prelato, ed Officiale dello stesso Ordine; sia punito secondo la gravità del delitto ad arbitrio del Correttor Generale, o del proprio Vigile, o Provinciale.

*Del Capitolo Generale, e dell' elezione
de' Commissi, e del Correttor
Generale.*

Al Capitolo Generale, il quale sempre, essendo urgente necessità, deve dal Correttor Generale celebrarsi di triennio in triennio, nel luogo assegnato nel Capitolo Generale; in dove intervverranno tutt'i Vigili, e Provinciali con i loro Compagni, ed anche due Commissi dei Commissi, di qua-